

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 59

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci 63

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino 63

INTERROGAZIONI:

5-03673 Bellanova: Sulla disciplina di specifiche tipologie di contratti di inserimento 63

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 67

5-03846 Bellanova: Problematiche dei lavoratori addetti al servizio di pulizia negli istituti scolastici 63

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 68

5-04783 Codurelli: Tutela dei diritti sindacali per i lavoratori di una cooperativa sociale . 64

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 69

5-04976 Laura Molteni: Problemi relativi a licenziamenti collettivi riguardanti il settore farmaceutico 64

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 70

SEDE REFERENTE:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 65

ALLEGATO 5 (Testo unificato delle proposte di legge elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base) 72

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 5 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di mercoledì 29 giugno 2011 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma

dei lavori della Commissione per il periodo luglio-settembre 2011:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2011

Luglio 2011.

Sede referente:

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

C. 2360 Pelino e C. 3991 Bobba (*se non trasferito alla sede legislativa*).

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitano Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gnechi e C. 4260 Cazzola.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.

C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia.

C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Modifiche alla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

C. 389 Volontè, C. 1160 Pittelli, C. 4221 Fedriga.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, c. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Disposizioni per la tutela previdenziale dei medici in formazione specialistica.

C. 3361 Di Virgilio.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

C. 3542 Damiano.

Disposizioni per l'istituzione di un contratto unico di inserimento formativo e per il superamento del dualismo nel mercato del lavoro.

C. 2630 Madia.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo (*Commissioni riunite X e XI*).

Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Atto n. 364 (*Commissioni riunite I e XI*).

Risoluzioni:

7-00597 Schirru: Sull'emergenza relativa agli oneri contributivi nella Regione Sardegna.

Indagine conoscitiva:

Sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo: svolgimento delle audizioni previste nel programma.

Agosto 2011.

Eventuale seguito dei provvedimenti inseriti nel calendario di luglio e non conclusi.

Settembre 2011.

Sede referente:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti, C. 2509 Carlucci.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gneccchi e C. 4260 Cazzola.

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

C. 3391 Nicola Molteni.

Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie.

C. 4089 Schirru.

Disposizioni per la tutela delle vittime di vessazioni o maltrattamenti psicologici nell'ambito dell'attività lavorativa (*mobbing*).

C. 1976 Codurelli.

Disposizioni in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori.

C. 4306 Galletti.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.

C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia.

C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, c. 2993 Reguzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.

Disposizioni per la tutela previdenziale dei medici in formazione specialistica.

C. 3361 Di Virgilio.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero.

C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

C. 3542 Damiano.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti l'istituzione della figura professionale del progettista della sicurezza.

C. 3341 Antonino Foti.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.

C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso dei lavoratori e delle lavoratrici al trattamento di pensione e la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.

C. 3692 Gneccchi e C. 3693 Gneccchi.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro.

C. 473 Anna Teresa Formisano.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.

Testo unificato C. 1421 Paglia, C. 1827 Pelino, C. 2571 Volontè.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo (*Commissioni riunite X e XI*).

Comunica, peraltro, che saranno acquisite le intese con la presidenza della XII Commissione per verificare l'eventuale seguito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni di tutela delle persone disabili (C. 1732 Porcu, C. 3224 Pedoto e C. 4053 Rondini), assegnate alle Commissioni riunite XI e XII.

Segnala, quindi, che le modalità di attuazione del programma (e, in particolare, l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei provvedimenti già iscritti nel programma) saranno stabilite mediante i calendari dei lavori della Commissione, predisposti – con cadenza settimanale – dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; il programma potrà, inoltre, essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle determinazioni che l'ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo.

Comunica, infine, che saranno iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali ulteriori risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; gli

ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 11.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 5 luglio 2011.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.15 alle 11.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 5 luglio 2011.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.30 alle 11.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 5 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.25.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, stigmatizza il ritardo con il quale il rappresentante del Governo è giunto nell'aula della Commissione, auspicando per il futuro un maggiore rispetto degli orari di convocazione.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI si scusa per il proprio ritardo, causato da un sopravvenuto e imprevisto impegno di natura personale.

5-03673 Bellanova: Sulla disciplina di specifiche tipologie di contratti di inserimento.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresa BELLANOVA (PD), nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, che giudica tardiva rispetto alla data di presentazione del proprio atto di sindacato ispettivo, fa notare che, sulla base di informazioni in suo possesso e diversamente da quanto prospettato dal Governo, la questione sollevata nell'interrogazione risulterebbe ancora aperta e in attesa di una risoluzione. Si riserva, tuttavia, di svolgere approfondimenti sulle notizie oggi acquisite, facendo presente che, qualora dovessero emergere dati contrastanti rispetto a quanto riferito dal Governo, non potrebbe che stigmatizzare un comportamento dell'Esecutivo teso a fornire una ricostruzione dei fatti non corrispondente alla realtà. Riterrebbe, altresì, molto grave un atteggiamento dell'INPS diretto a penalizzare le donne lavoratrici, attraverso il recupero delle somme corrispondenti agli sgravi contributivi dovuti per i contratti di inserimento (con conseguente richiesta di interessi ed irrogazione di sanzioni), che potrebbe avere determinato, peraltro, conseguenze contrattuali suscettibili di pregiudicare l'iscrizione nelle liste di mobilità di tali lavoratrici.

5-03846 Bellanova: Problematiche dei lavoratori addetti al servizio di pulizia negli istituti scolastici.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresa BELLANOVA (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che giudica tardiva e non pienamente esaustiva dal punto di vista sostanziale. Pur prendendo atto dell'accordo intercorso tra le parti sociali ed il dicastero competente, teso ad assicurare forme di sostegno al reddito per i lavoratori interessati, ritiene infatti inaccettabile affrontare la problematica in oggetto solo attraverso il ricorso a strumenti di integrazione salariale «in deroga», in tal modo scaricando, peraltro, sulle regioni il costo di servizi essenziali nel campo dell'istruzione scolastica. Pur valutando le misure ad oggi assunte come un necessario «male minore», a fronte del possibile immediato licenziamento dei lavoratori in questione, fa presente che avrebbe preferito l'individuazione di soluzioni di altra natura, volte a garantire maggiori tutele, anche considerato che la copertura della CIG risulta limitata al 31 dicembre 2011.

5-04783 Codurelli: Tutela dei diritti sindacali per i lavoratori di una cooperativa sociale.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia CODURELLI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, che giudica comunque tardiva rispetto alla data di presentazione della sua originaria interrogazione e insoddisfante dal punto di vista del merito, fa notare che, dalle notizie in suo possesso, l'accordo richiamato dall'Esecutivo – grazie al quale le lavoratrici interessate avrebbero mantenuto quantomeno la veste di dipendenti a tempo indeterminato – risulterebbe ancora in attesa di attuazione, così come risulta ancora pendente il ricorso promosso alla competente autorità giudiziaria per comportamento antisindacale. Nell'invitare il Governo a verificare la piena applicazione del richiamato accordo, ritiene opportuno avviare una riflessione più generale sulle modalità di reclutamento del personale di talune cooperative,

nonché sulle possibili ipotesi di discriminazione poste in essere da soggetti giuridici che attingono a risorse di natura pubblica. Auspica, da ultimo, che il Governo possa svolgere un'attenta attività di monitoraggio in questo campo, al fine di contrastare comportamenti posti in essere in violazione dei diritti dei lavoratori e dei soci delle cooperative.

5-04976 Laura Molteni: Problemi relativi a licenziamenti collettivi riguardanti il settore farmaceutico.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Laura MOLTENI (LNP), nel prendere atto della sollecita risposta del rappresentante del Governo, fa presente di aver presentato l'atto di sindacato ispettivo in discussione, in quanto sollecitata dalle forti preoccupazioni riguardanti le sorti della società Aptalis Pharma Group Eurand, una importante realtà farmaceutica della Lombardia, i cui livelli occupazionali e produttivi andrebbero, a suo avviso, salvaguardati con forza, considerato il ruolo industriale strategico svolto da questa azienda sul territorio. Pur prendendo atto che le misure di licenziamento collettivo annunciate dalla società sembrano fortemente ridimensionate, ritiene necessario valutare l'opportunità di avviare nei confronti del personale interessato adeguate politiche per il lavoro, sia attive (in vista della riqualificazione professionale dei lavoratori e di un loro ricollocamento immediato) sia passive (in un'ottica di sostegno al reddito), tenuto conto, peraltro, che la società in questione non appare in difficoltà per quanto concerne i versamenti contributivi.

Preso atto che la risposta odierna indica, per il momento, un'assenza di segnalazioni o di istanze di trattamenti di integrazione salariale, ritiene, tuttavia, di interpretare le affermazioni rese dal rappresentante del Governo come segnale di

disponibilità dell'Esecutivo a ricevere le parti sociali, nel momento in cui queste ultime si dovessero attivare per avviare una soluzione della problematica in oggetto. Nel far presente che si farà parte attiva presso le medesime parti sociali e presso i lavoratori per l'avvio delle adeguate procedure di concertazione, auspica che l'Esecutivo possa svolgere, più in generale, un'azione di tutela nei confronti delle piccole e medie imprese, come quelle operanti nel territorio lombardo, sempre più esposte al rischio di un mercato globalizzato, salvaguardando siti produttivi realmente capaci di contribuire in modo significativo alla creazione della ricchezza del Paese.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.55.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 23 giugno 2011.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare ad oggi il seguito dell'esame della proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame, elaborata dal Comitato ristretto (*vedi allegato 5*), essendosi il Governo riservato di svolgere ulteriori accertamenti per comprendere, in particolare, se il provvedimento sia effettivamente in grado di produrre gli ipotizzati risparmi per il sistema previdenziale pubblico.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI, nel fare presente che non vi sono ulteriori indicazioni in merito alle questioni segnalate, prende atto delle determinazioni che la Commissione riterrà di assumere sull'argomento, segnalando, tuttavia, l'opportunità di rinviare l'analisi delle eventuali proposte emendative ad una fase in cui saranno più chiari i contorni che assumerà, nella materia previdenziale, la manovra economico-finanziaria approvata dal Consiglio dei ministri, di prossima presentazione al Parlamento.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, preso atto delle precisazioni rese dal rappresentante del Governo, ritiene corretto che la Commissione – secondo quanto già convenuto tra i gruppi – proceda oggi all'adozione del testo base, ferma restando la possibilità di valutare la fissazione di un congruo termine per la presentazione di eventuali emendamenti, che consenta anche di valutare gli ulteriori elementi di novità che dovessero nel frattempo emergere dall'esame della manovra economico-finanziaria.

Propone, pertanto, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 2671, 3343, 3549, 3582 e 4030, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge

nn. 2671, 3343, 3549, 3582 e 4030, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, appena adottato

come testo base, per le ore 12 di martedì 26 luglio.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-03673 Bellanova: Sulla disciplina di specifiche tipologie di contratti di inserimento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Bellanova inerente la tematica dei contratti di inserimento stipulati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 276/2003.

In proposito, con particolare riguardo a quanto evidenziato dall'interrogante, l'Inps ha reso noto di non aver mai fornito alcuna indicazione di carattere generale finalizzata al recupero delle agevolazioni contributive fruita in relazione a contratti di inserimento stipulati successivamente al 31 dicembre 2008.

L'Istituto ha infatti ritenuto che – nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale – la stipula dei contratti e le correlate agevolazioni contributive dovessero ritenersi legittime sulla base di quanto previsto dall'ultimo decreto emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 novembre 2008.

Tale orientamento si fonda sul riconoscimento della natura essenzialmente dichiarativa del Decreto Ministeriale da emanarsi in attuazione della predetta disposizione normativa; ciò alla stregua di quanto affermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di risposta ad una istanza di interpello sulla medesima questione formulata dalla Regione Siciliana.

In tale atto, in particolare, si afferma che un decreto intervenuto « in ritardo »

rispetto al proprio periodo di riferimento vada a « sanare » tutti i contratti di inserimento già stipulati nel corso di tale periodo e conformi a quanto rilevato nel decreto medesimo.

È proprio su questo presupposto che l'Istituto ha reso noto di non aver mai modificato le proprie procedure di controllo delle denunce mensili, al fine di consentire che le agevolazioni per contratti di inserimento stipulati con le donne a decorrere dal 1° gennaio 2009 risultassero legittimamente fruita.

Pertanto, solo nel momento in cui verranno emanati i decreti ministeriali per gli anni dal 2009 in poi, l'Istituto potrà verificare la conformità dei contratti già stipulati al contenuto dei decreti, prevedendo modalità di conguaglio dei benefici eventualmente fruiti in misura difforme da quanto spettante.

Al riguardo segnalo che è attualmente in fase di redazione, da parte degli uffici dell'Amministrazione che rappresento, il nuovo Decreto ministeriale di individuazione delle aree di cui al predetto articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 276/2003. L'ipotesi allo stato più accreditata è quella secondo cui l'emanando decreto estenda il proprio ambito di applicazione agli anni 2009 e 2010, in tal modo superando ogni dubbio sulla paventata soluzione di continuità temporale.

ALLEGATO 2

5-03846 Bellanova: Problematiche dei lavoratori addetti al servizio di pulizia negli istituti scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sulle problematiche relative agli appalti di pulizie negli istituti scolastici.

A tal proposito informo che nei giorni scorsi si sono svolti presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali diversi incontri per affrontare e risolvere le complesse questioni occupazionali richiamate dall'Onorevole interrogante.

In particolare, nell'ultimo incontro del 14 giugno scorso, è stata raggiunta la sottoscrizione di un accordo tra le parti sociali interessate ed il Ministero dell'istruzione, in cui si è stabilito di confermare la prosecuzione degli affidamenti in essere fino all'assegnazione delle nuove gare di appalto, i cui bandi sono attualmente in via di definizione, seppur con una riduzione di corrispettivo rispetto allo scorso anno.

Nello specifico, con tale accordo, le parti hanno convenuto « a fronte della disponibilità finanziaria di 390 milioni di euro su base annua, assicurata alle istituzioni scolastiche a decorrere dal primo luglio 2011 sino alla conclusione della procedura di gara avviata con CONSIP per l'acquisto dei servizi » in parola, di proseguire l'esecuzione dei servizi medesimi.

La riduzione del corrispettivo rispetto alle annualità pregresse comporta necessariamente un'eccedenza di lavoratori che rende necessario il ricorso a strumenti di ammortizzatori sociali per un numero di lavoratori appartenenti alla categoria dei cosiddetti « ex LSU », presuntivamente quantificato in 12.550 unità.

Nell'ambito dell'accordo sottoscritto il 14 giugno scorso, è stato inoltre previsto il ricorso a misure di cassa integrazione in deroga le cui modalità specifiche verranno definite nelle singole procedure avviate dalle aziende e nei relativi accordi governativi sottoscritti con le organizzazioni sindacali.

Le Parti hanno altresì concordato che le Aziende impegnate sia nei cosiddetti « appalti storici » che in quelli « ex LSU », privilegeranno il ricorso a procedure di mobilità finalizzate all'accompagnamento a pensione del personale in possesso dei requisiti per il trattamento di quiescenza, che, per l'anno in corso, viene stimato in circa 1000 unità.

Informo, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato a garantire – in concorso con le Regioni interessate – gli opportuni strumenti di ammortizzazione sociale in deroga necessari a consentire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati, fermo restando che per l'anno in corso la possibilità di autorizzazione dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni in deroga è limitata al 31 dicembre 2011.

Da ultimo faccio presente che il Ministero dell'istruzione, in funzione degli accordi innanzi richiamati, ha ritirato la direttiva n. 103/2010 che aveva suscitato forte preoccupazione nei lavoratori in questione provvedendo a diramare, ai fini della corretta applicazione degli accordi medesimi, le prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche interessate.

ALLEGATO 3

5-04783 Codurelli: Tutela dei diritti sindacali per i lavoratori di una cooperativa sociale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Codurelli – nell'atto ispettivo che passo ad illustrare – richiama l'attenzione sulla vicenda relativa all'esclusione dallo *status* di socio di tre lavoratrici dell'Istituto Casa degli Angeli di Lecco, cooperativa sociale a responsabilità limitata avente come oggetto sociale il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi educativi.

In proposito informo che la Direzione provinciale del lavoro di Lecco – nel corso degli accessi ispettivi effettuati il 16 e 21 febbraio c.a. presso la sede della cooperativa – ha accertato che tale esclusione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto – con provvedimento del 26 novembre 2010 – a seguito della iscrizione da parte delle lavoratrici ad un'organizzazione sindacale ritenuta ispirata a principi non del tutto conformi alle specifiche finalità perseguite dall'Istituto; ciò in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15 lettera *b*) del vigente statuto sociale, in base al quale « il socio può essere escluso anche nel caso in cui non condivide le finalità specifiche della scuola cattolica e non collabori, anche con la propria testimonianza, a renderle concrete ».

La predetta decisione non ha comunque investito il rapporto di lavoro delle tre lavoratrici le quali prestano tutt'ora servizio presso l'Istituto.

Della questione è stato investito il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Lecco che ha rigettato il ricorso presentato dall'organizzazione sindacale, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge n. 300/1970, rilevando che lo stesso non abbia fornito elementi di alcun genere, né di fatto né di diritto, per poter riconoscere la tutela inibitoria di cui alla predetta disposizione di legge.

La Direzione provinciale di Lecco ha inoltre comunicato che lo scorso 30 aprile – nell'ambito del procedimento arbitrale promosso dalle tre lavoratrici nei confronti della cooperativa in questione – le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in base al quale – a fronte della revoca da parte dell'Istituto del provvedimento di esclusione – due delle tre lavoratrici si sono impegnate a rinunciare allo *status* di socio, continuando però ad espletare le loro mansioni in qualità di dipendenti a tempo indeterminato.

Da ultimo informo che, allo stato, risulta ancora pendente innanzi competente Autorità Giudiziaria il ricorso per comportamento antisindacale promosso ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300/1970, per il quale è stata fissata udienza per il 21 settembre p.v.

ALLEGATO 4

5-04976 Laura Molteni: Problemi relativi a licenziamenti collettivi riguardanti il settore farmaceutico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sui problemi relativi a licenziamenti collettivi riguardanti il settore farmaceutico e, in particolare, della società *Aptalis Pharma Group Eurand*.

Preliminarmente preciso che farò riferimento ad Eurand S.p.A. in quanto la denominazione della società acquisita nel febbraio 2011 dal Gruppo canadese Axcan è a tutt'oggi rimasta invariata, sebbene in data 4 maggio 2011 sia stato annunciato il nuovo nome dell'intero Gruppo in « Aptalis ».

Ciò premesso, segnalo, altresì, che le Parti sociali, ad oggi, non hanno richiesto alcun incontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esame della situazione occupazionale né è pervenuta altra segnalazione al riguardo, né, tantomeno, è pervenuta alcuna istanza di concessione di trattamento di integrazione salariale.

Al momento le uniche informazioni disponibili in merito alla situazione aziendale ed alla procedura in corso, sono state acquisite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano (competente per territorio) per il tramite del responsabile delle Risorse Umane della Società di cui trattasi, che ha provveduto a trasmettere al Servizio Ispezione del Lavoro la lettera di apertura della procedura di mobilità datata 25 maggio 2011 con n. 2 allegati, uno relativo ai profili professionali del personale interessato alla procedura di mobilità, l'altro relativo ai profili professionali del personale complessivamente impiegato in azienda nelle varie unità.

Da quanto è stato comunicato per iscritto dall'Azienda è emerso quanto segue.

« La riorganizzazione di cui si tratta è frutto dell'acquisizione da parte del Gruppo Axcan, avvenuta a febbraio di quest'anno, del Gruppo Eurand, un gruppo internazionale, quotato sulla borsa NASDAQ. La riduzione del personale attualmente in corso è conseguenza della esigenza di realizzare una struttura aziendale più efficiente e competitiva.

L'Azienda ha sottolineato come la riorganizzazione e l'eliminazione delle duplicazioni di funzioni, ruoli e attività attualmente in fase di implementazione si inseriscano in un piano a livello mondiale atto a permettere al Gruppo Aptalis di potersi sviluppare in un mercato farmaceutico globale sempre più competitivo, e dove elemento decisivo sarà l'investimento nella ricerca e nello sviluppo.

Il Piano di riorganizzazione viene considerato dall'Azienda non solo come un mero processo di snellimento e di eliminazione delle sovrapposizioni, ma come condizione essenziale per configurare un percorso di sviluppo coerente e sostenibile nel tempo.

Al tempo stesso, l'Azienda fa presente che non si tratta di una « fuga dall'Italia » come da alcune parti si è paventato.

Il Gruppo Aptalis che emergerà da questo processo vede l'Italia preservare il proprio ruolo di preminenza nella Produzione e nella Ricerca e Sviluppo farmaceutico.

Il Piano di riorganizzazione ha individuato circa 250 posizioni in esubero a

livello mondiale. Di queste, circa il 75 per cento nei siti Nordamericani, il restante in Francia e Italia.

In Italia hanno sede due dei centri produttivi principali del gruppo. All'interno del portafoglio prodotti fabbricati in Italia è presente il prodotto di punta di questo gruppo: lo Zenpep.

Per quanto riguarda la Ricerca e Sviluppo farmaceutico, ha sede in Italia (a Pessano con Bornago – MI) il maggiore centro di ricerca del Gruppo Aptalis. Occorre notare come il Piano di riorganizzazione preveda interventi solo marginali a livello di addetti alla Ricerca e Sviluppo farmaceutico in Italia.

Ulteriore elemento che testimonia l'importanza che la Ricerca e Sviluppo farmaceutico effettuata in Italia continua ad avere nel Gruppo Aptalis è la scelta fatta di basare il Responsabile mondiale R&S farmaceutico in Italia, a Pessano.

Tutto questo per significare come l'attuale Piano di riorganizzazione rappresenti un punto importante che, se colto nella sua interezza, può costituire il vero momento di decollo di un gruppo farmaceutico internazionale forte ed efficiente nel quale la componente italiana potrà giocare un ruolo di primo piano. È questo il messaggio portato dall'azienda nel corso

dei 3 incontri che si sono già svolti in Assolombarda con le Organizzazioni Sindacali e che continueranno secondo il calendario concordato.

Nel corso delle negoziazioni sindacali l'Azienda ha manifestato la disponibilità di porre in essere misure volte a ridurre l'impatto sociale della mobilità quali, la possibile ricollocazione del personale in esubero in aree non affette dalla mobilità, l'utilizzo del criterio dell'accesso al pensionamento tra i criteri di scelta, un supporto al reddito per la ricollocazione e la disponibilità di un servizio di *outplacement* per i lavoratori coinvolti ».

Secondo quanto appreso dall'Azienda, il prossimo 7 luglio le Parti si incontreranno in Assolombarda per un ulteriore incontro, che speriamo essere decisivo.

L'Azienda ha fatto sapere di aver fornito tutte le informazioni e chiarimenti richiesti in occasione dell'incontro presso la Provincia di Milano in data 1° luglio 2011.

In ultimo, faccio presente che dalle ricerche effettuate per il tramite del collegamento ministeriale con l'archivio INPS, aggiornato al maggio 2011, risulta che la Eurand S.p.A. ha una posizione previdenziale aperta su Milano priva di sofferenze contributive.

ALLEGATO 5

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. (C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli).

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Norme sperimentali per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia e delega al Governo per stabilire a regime le regole in materia.

ART. 1.

(Introduzione, in via sperimentale, di norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia e delega al Governo per la definizione di un meccanismo di prosecuzione part-time del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. In via sperimentale, i lavoratori dipendenti del settore privato che maturano i requisiti per il trattamento di vecchiaia tra il 1° luglio 2011 e il 31 dicembre 2012 hanno facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto oltre i limiti di età di cui al comma 2, dandone preavviso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data prevista per il pensionamento di vecchiaia.

2-ter. Quando è stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto di cui al comma 2-bis, gli obblighi contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché alle forme sostitutive della medesima, sono ridotti di due terzi.

Il trattamento pensionistico a cui il lavoratore ha diritto al momento del pensionamento è pari a quello che sarebbe stato attivato se non fosse stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto, con la sola aggiunta di quanto spettante a titolo di perequazione automatica, maturato nel frattempo. È altresì erogata una pensione supplementare corrispondente alla sommatoria dei contributi ridotti versati nel periodo di prosecuzione del rapporto.

2-quater. Decorso il termine previsto per il pensionamento di vecchiaia del dipendente per raggiunti limiti di età, quando questi ha esercitato l'opzione di cui al comma 2-bis, il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, previo preavviso, corrispondendogli, in aggiunta al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, un'ulteriore indennità pari a un quarto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità. L'indennità aggiuntiva non è dovuta in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dopo il compimento del secondo anno successivo alla scadenza del termine originariamente previsto per il pensionamento del dipendente.

2-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è ripartita annualmente, mediante apposito bando di gara ad evidenza pubblica, una

quota pari al 30 per cento delle risorse rese disponibili dai risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate dagli istituti previdenziali, al fine di finanziare borse di studio finalizzate all'apprendimento e alla qualificazione professionale onde favorire l'accesso al lavoro dei giovani. Il decreto di cui al presente comma disciplina altresì le modalità per la definizione dei bandi di gara e per la presentazione delle domande di finanziamento ».

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare la facoltà dei lavoratori dipendenti del settore privato di introdurre un meccanismo di prosecuzione *part-time* del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità, in concomitanza con la corrispondente assunzione, con contratti di lavoro *part-time*, di giovani lavoratori.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) facoltà per il lavoratore, al momento della maturazione di almeno 40 anni di anzianità contributiva, di passare, previa intesa con il datore di lavoro, ad un rapporto di lavoro *part-time* per un anno, con calcolo della pensione determinato sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data di perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi;

b) contestuale trasferimento in busta paga in favore del lavoratore, al momento dell'esercizio della facoltà di cui alla lettera a), della somma detassata corrispondente alla metà dell'aliquota prevista dalla legislazione vigente e mantenimento dell'altra metà della predetta aliquota in capo al datore di lavoro;

c) possibilità per il datore di lavoro di coprire con un ulteriore contratto di lavoro *part-time*, stipulato con un lavoratore di età non superiore a 30 anni, la prestazione lavorativa facente capo al lavoratore di cui alla lettera a);

d) previsione di una copertura previdenziale figurativa in favore del lavoratore di cui alla lettera c).

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il trattamento unificato di vecchiaia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare la facoltà dei lavoratori del settore privato di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, fissando a regime quanto già stabilito in via sperimentale dall'articolo 1 della presente legge, in vista di una liberalizzazione più complessiva dell'età pensionabile, nell'ambito di limiti anagrafici minimi e massimi previsti per il trattamento unificato di vecchiaia, sostitutivo delle diverse tipologie vigenti.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tenere conto degli effetti economici e sociali prodotti nel frattempo dalla disciplina transitoria introdotta dall'articolo 1 della presente legge e apportare a questa le conseguenti modifiche e integrazioni;

b) definire il ruolo delle parti nella decisione relativa alla prosecuzione del rapporto lavorativo, configurando le seguenti possibilità alternative:

1) facoltà per il datore di lavoro e il lavoratore, qualora quest'ultimo abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, di accordarsi preventivamente per il proseguimento dell'attività lavorativa oltre i limiti di età, applicando i normali rendimenti di cui alle disposizioni di legge vigenti;

2) facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato

esclusivamente secondo il sistema retributivo, di proseguire la propria attività lavorativa anche senza l'accordo con il datore di lavoro, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di risolvere il rapporto di lavoro, previo preavviso, corrispondendo al lavoratore un'ulteriore indennità pari a un quarto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità. In questo caso il termine massimo di prosecuzione del rapporto di lavoro è pari a tre anni;

3) facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato secondo il sistema misto o interamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa per un anno oltre l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sempre che il rapporto di lavoro non sia risolto per altri motivi;

c) escludere dall'ambito applicativo delle disposizioni determinate categorie di lavori, con particolare riferimento a quelli usuranti;

d) prevedere che la domanda di permanenza al lavoro e di contestuale rinvio del godimento dell'assegno pensionistico sia sottoscritta, oltre che dal lavoratore, anche dal datore di lavoro, e sia inoltrata all'ente della previdenza obbligatoria competente entro e non oltre il mese successivo alla maturazione dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia e non oltre i tre mesi precedenti i termini per l'esercizio del diritto stesso;

e) destinare, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, i risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge alla previsione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, di età non superiore a 30 anni, con contratti di lavoro a tempo determinato e al miglioramento delle prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute ai col-laboratori in regime di monocommittenza.

ART. 3.

(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative).

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dai citati articoli 1 e 2 e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2-*quinquies*, della legge 11 maggio 1990, n. 108, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della presente legge, si provvede mediante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° luglio 2011, di un « Fondo per l'inserimento lavorativo e l'occupabilità giovanile », nel quale confluiscono le economie derivanti dall'applicazione dei commi da 2-*bis* a 2-*quater* della citata

legge n. 108 del 1990, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della presente legge. A tal fine, la realizzazione degli interventi in attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo avviene nei limiti della dotazione del predetto Fondo, come de-

terminata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.